

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO  
PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE  
NELL'AREA VERSANTE IONICO-SERRE

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ nella residenza municipale, con la presente Convenzione Quadro (di seguito denominata semplicemente "convenzione"), da valere per ogni effetto di legge,

**TRA**

1. il Comune di **SERRA SAN BRUNO**, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
  2. il Comune di \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
  3. il Comune di \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
  4. il Comune di \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- [...]
5. L'Unione dei Comuni del Versante Ionico in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione dell'Unione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

[...]

**Visti:**

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 che indica le priorità di investimento a favore della crescita e dell'occupazione e identifica gli ambiti di applicazione dei fondi FESR, e le concentrazioni tematiche di intervento;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- l'Accordo di Partenariato con l'Italia per l'impiego dei fondi SIE per la crescita e l'occupazione nel periodo 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014, che ha previsto al Punto 3.1.6 la Strategia per le Aree Interne al fine di sollecitare i territori periferici e

- in declino demografico verso obiettivi di rilancio socio-economico, stabilendo i criteri e le modalità di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese;
- la Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 che ha approvato gli indirizzi operativi da seguire per l'attuazione e gestione delle attività di cui alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne del Paese (SNAI);
  - le Linee Guida della Strategia Nazionale per le Aree Interne predisposte dal Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne (CTAI);
  - il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria FESR-FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 7227 final del 20.10.2015;
  - il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Calabria (FEASR) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015;
  - il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria approvato con DGR n. 448 del 14 novembre 2016 e s.m.i.;
  - il "Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, sottoscritto in data 30 aprile 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Calabria e approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 13 maggio 2016;
  - la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 490 del 27 novembre 2015, con la quale si approva il documento "Strategia Regionale per le Aree Interne – Politica di Coesione 2014/2020 (SRAI)" e si individuano l'Area Reventino - Savuto quale prima Area Progetto sulla quale avviare la sperimentazione per la SNAI, e l'Area "Grecanica" quale seconda Area Progetto da candidare alla sperimentazione;
  - la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 2/2018 del 12 gennaio 2018, con la quale sono approvati i criteri per il cofinanziamento regionale a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 e le relative modalità di attuazione in riferimento alle prime due Aree di sperimentazione Reventino-Savuto e Grecanica;
  - la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 215/2018 del 5 giugno 2018, con la quale sono approvate le Linee di Indirizzo della Regione Calabria per la Strategia per le Aree Interne;
  - la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 215 del 5 giugno 2018 con la quale si individuano l'Area Versante Ionico – Serre e l'area Sila quale ulteriori Area Progetto sulla quale avviare la sperimentazione per la SNAI;
  - la delibera 25 ottobre 2018, n. 52 "Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese - Ripartizione delle risorse stanziare con la legge di bilancio 2018 per il triennio 2019-2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle risorse";
  - il Documento Preliminare della Strategia dell'Area Interna Versante Ionico Serre, trasmesso in data 21 febbraio 2019 dal Sindaco del Comune di Serra San Bruno (VV), in qualità di Sindaco Referente dell'Area Interna Versante Ionico – Serre, al Comitato Nazionale Aree Interne;
  - la nota del 29 marzo 2019 del Comitato Nazionale Aree Interne con la quale si comunica l'approvazione del Preliminare della Strategia dell'Area Interna Versante Ionico-Serre;
  - gli artt. 3, 4, 5, 13 e 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" e s.m.i.;
  - gli artt. 30, 33, 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" e s.m.i.;
  - le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31- quater del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19

del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 nonché dalla Legge n.56/2014 e s.m.i, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane;

- l'articolo 14, comma 27, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- il comma 28 dell'art. 14 sopra richiamato, che stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione;
- lo Statuto Regione Calabria – Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – artt. 2 (sussidiarietà delle funzioni), 42 (Regione e disciplina comunitaria), 46 (Rapporto con gli Enti Locali);
- la Legge Regionale 24 novembre 2006 n. 15 recante “Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative dei comuni”.

**Considerato che:**

- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- le Linee Guida della Strategia Nazionale per le Aree Interne, predisposte dal Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne (CTAI), prevedono che, in ciascuna Area Pilota selezionata per la sperimentazione della Strategia, debbano essere attivate e sperimentate forme appropriate di gestione associata di funzioni fondamentali e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano “funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati”;
- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione dei suddetti servizi (ambiti ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le “aree interne”;
- l'Area Interna Versante Ionico-Serre è costituita dai Comuni di: Badolato (CZ), Bivongi (RC), Camini (RC), Fabrizia (VV), Guardavalle (CZ), Isca sullo Ionio (CZ), Monasterace (RC), Mongiana (VV), Pazzano (RC), Riace (RC), Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ), Santa Caterina dello Ionio (CZ), Serra San Bruno (VV), Stilo (RC) e include un territorio ricompreso tra le Province di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia;
- l'Area Interna Versante Ionico intende cogliere l'occasione fornita dalla SNAI quale opportunità per riorganizzare la domanda di servizi pubblici differenziati in funzione della collocazione amministrativa (provinciale e distrettuale) e geografica (interno, costa), delle dinamiche demografiche e della composizione sociale, dello stato del patrimonio naturale e insediativo, del livello di accessibilità ai servizi essenziali (istruzione, salute, mobilità);
- l'Area Interna Versante Ionico – Serre intende prevedere la gestione in forma associata a scala intercomunale di alcune funzioni (e servizi) “ordinarie” dei Comuni per le quali è possibile realizzare immediatamente economie di scala e di scopo e nel contempo migliorare i livelli dei servizi ai cittadini e contenere la spesa pubblica entro i valori di tutto il resto del Paese;

- nell'Area Interna Versante Ionico – Serre è istituita l'Unione dei Comuni del Versante Ionico tra i Comuni di Badolato, Isca sullo Jonio, Guardavalle, Santa Caterina dello Jonio, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio e San Sostene (ricadenti dell'area SNAI) ed i Comuni di Cardinale e Davoli (non ricadenti nell'area SNAI);
- l'Unione dei Comuni del Versante Ionico gestisce, tra le altre, la funzione del Catasto che è una delle funzioni fondamentali da esercitare obbligatoriamente in forma associata, di cui all'articolo 14 del citato Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i.
- l'Area Interna Versante Ionico – Serre intende prevedere la costituzione di uno o più centri di competenza, con la partecipazione delle tre agenzie di sviluppo locale presenti nelle aree della Locride, delle Serre Calabresi e del Vibonese, per l'attuazione della Strategia, dei Piani e dei Progetti di Sviluppo (coordinamento, programmazione, monitoraggio, valutazione);
- i Comuni dell'Area Interna Versante Ionico hanno individuato, nella fase di elaborazione del Preliminare della Strategia, nella Convenzione la forma più efficace per la gestione associata delle funzioni fondamentali.
- accanto a tali funzioni fondamentali, i Comuni intendono garantire il massimo impegno per programmare in modo coordinato ed unitario le politiche di sviluppo locale territoriale, in modo da costituire e stabilizzare un sistema di competenze istituzionali e relazionali a supporto dello sviluppo locale sostenibile e per garantire un'efficace attuazione della SNAI attraverso la strutturazione di un presidio tecnico-scientifico (**Ufficio Comune**) che abbia il compito di definire i processi necessari condividendo le risorse professionali interne alle Amministrazioni comunali adeguatamente integrate dalle strutture tecnico-amministrative delle Agenzie di Sviluppo Locale presenti nelle tre aree.

**Considerato, altresì, che:**

- a seguito del decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/97 è in atto un processo di aggregazione tra gli Enti Locali, promosso dallo Stato e dalla Regione al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;
- il Decreto Legislativo n. 112/98 ha disposto che le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle funzioni amministrative in forma associata, favorendo processi di aggregazione dei Comuni di minore dimensione demografica;
- l'art. 13 del D.lgs. 267/2000 - TUEL attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale;
- l'art. 30 del D.lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", dispone che: *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti"*;

**Rilevato che:**

- l'Assemblea dei Sindaci dell'Area Interna Versante Ionico – Serre nelle seduta del 26 agosto 2020 e del 22 marzo 2021 ha prioritariamente individuato tre ambiti di intervento su cui sperimentare l'associazione delle funzioni e servizi per lo sviluppo della strategia:

**1. la funzione del catasto** (ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, mediante adesione, per i Comuni non appartenenti, alla gestione del servizio da parte dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico;

**2. il Servizio Informatico Associato (SIA)** per la gestione dei Servizi Informatici e Telematici;

**3. il servizio per la promozione turistica;**

- la gestione associata delle predette funzioni e servizi è tesa ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni dell'Area Interna;

**Ritenuto**, pertanto, necessario regolare i rapporti interni ai Comuni dell'Area Interna, attraverso regole di autorganizzazione amministrativa per la gestione della Strategia e di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni da gestire in convenzione.

#### **Richiamate**

- le delibere dei Consigli Comunali dei Comuni dell'Area Interna Versante Ionico - Serre in epigrafe indicate, con le quali si è conferito mandato ai rispettivi rappresentanti per la stipula della seguente Convenzione;
- l'art. 30 e l'art. 42, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art.1 - Premessa**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento, in modo coordinato, unico ed associato tra i soggetti aderenti, di tutte le attività, le funzioni, i compiti, le operazioni relative al coordinamento, all'attuazione ed alla gestione della SNAI dell'Area Interna "Versante Ionico - Serre", di seguito denominata semplicemente SNAI.
2. La presente Convenzione definisce il modello organizzativo per l'attuazione della Strategia e per l'esercizio in forma associata delle funzioni ed i servizi individuati nel successivo art. 4.

#### **Art. 3 - Finalità e obiettivi**

1. La forma associativa tra Enti locali convenzionati, costituita con la presente convenzione, rappresenta l'insieme delle comunità del territorio della SNAI e concorre alla progressiva integrazione delle amministrazioni comunali che la costituiscono al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace di funzioni e servizi all'intero territorio, a curarne gli interessi e innescare e consolidare processi di sviluppo locale.
2. Con la presente convenzione, gli enti locali intendono perseguire le seguenti finalità:
  - a) Razionalizzare ed ottimizzare tutte le risorse disponibili di ogni singolo Comune ed Enti terzi finanziatori, per il conseguimento di tutti gli obiettivi della Strategia di Area;
  - b) Fornire una prima impostazione alla governance dell'Area Interna, che contempla la gestione di almeno tre funzioni/servizi in forma associata tra i Comuni sottoscrittori, individuate nel successivo art. 4;
  - c) Rafforzare e consolidare i rapporti amministrativi e le competenze istituzionali e relazionali interni dell'Associazione di Enti, attraverso la costituzione, ai sensi dell'art. 30 e l'art. 42, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di un presidio tecnico-scientifico (**Ufficio Comune**) per garantire un'efficace attuazione della SNAI ed a supporto della programmazione dello sviluppo locale sostenibile dell'area.
3. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
  - a) assicurare il coordinamento e l'attuazione della SNAI definendo una struttura organizzativa comune;

- b) assicurare la vigilanza sull'attuazione dei singoli interventi programmati nella SNAI, sul rispetto del cronoprogramma
- c) svolgere le attività di monitoraggio della Strategia e degli interventi programmati;
- d) attivare ogni utile azione al fine di agevolare e semplificare la realizzazione integrata degli interventi programmati e per rimuovere gli ostacoli di natura amministrativa e/o procedurale che possano ritardare l'attuazione di singoli interventi della SNAI;
- e) individuare le funzioni ed i servizi associati definendo modelli di gestione efficace, efficienza e economicità;
- f) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- g) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Area Interna;
- h) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni dell'Area SNAI, al fine della loro piena valorizzazione;
- i) promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area SNAI;
- j) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
- k) sostenere lo sviluppo di strategie cooperative tra gli enti facilitando l'accesso ai canali di finanziamento comunitari e alle risorse messe a disposizione dalla programmazione dei fondi europei.

#### **Art. 4 - Funzioni e servizi associati**

1. Gli enti sottoscrittori della presente convenzione individuano i seguenti ambiti di intervento su cui sperimentare l'associazione delle funzioni e servizi:
  - a. **la funzione del catasto** (ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente).
  - b. il **Servizio Informatico Associato (SIA)** per la gestione dei Servizi Informatici e Telematici.
  - c. il **servizio per la promozione turistica**.
2. I Comuni di Bivongi (RC), Camini (RC), Fabrizia (VV), Monasterace (RC), Mongiana (VV), Pazzano (RC), Riace (RC), Serra San Bruno (VV), Stilo (RC) in quanto amministrazioni comunali facenti parte dell'Area interna ma non aderenti all'Unione dei Comuni del Versante Ionico, contestualmente all'approvazione della presente convenzione, deliberano con apposito atto di aderire alla gestione associata della **funzione del CATASTO** dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, a cui hanno già aderito i Comuni di Badolato (CZ), Guardavalle (CZ), Isca sullo Ionio (CZ), Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) e Santa Caterina dello Ionio (CZ).  
La gestione associata della funzione del CATASTO è disciplinata dalla relativa convenzione e dagli atti deliberativi e regolamentari adottati dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico.
3. I Comuni di Badolato (CZ), Bivongi (RC), Camini (RC), Fabrizia (VV), Guardavalle (CZ), Isca sullo Ionio (CZ), Monasterace (RC), Mongiana (VV), Pazzano (RC), Riace (RC), Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ), Santa Caterina dello Ionio (CZ), Serra San Bruno (VV), Stilo (RC), facenti parte dell'Area interna contestualmente all'approvazione della presente convenzione deliberano anche attraverso apposite convenzioni attuative ex art. 30 D. Lgs. n. 267/200 (TUEL) la gestione associata dei seguenti servizi:
  - **SIA (Servizio Informatico Associato)** per la gestione dei Servizi Informatici e Telematici;
  - **Servizio per la promozione turistica;**

- a) La gestione associata dei suddetti servizi attraverso gli Uffici Associati è disciplinata dalla presente convenzione quadro e dalle relative convenzioni.
- b) Le convenzioni attuative sono in ogni caso disciplinate dalle norme contenute nella convenzione quadro e non possono contenere disposizioni in contrasto con essa.

#### **Art. 5 - Struttura organizzativa per l'attuazione della SNAI**

1. Per la formazione, attuazione e gestione associata della SNAI, conformemente a quanto stabilito nell'Assemblea dei Sindaci, sono costituiti i seguenti organi:
  - a) L'Assemblea dei Sindaci;
  - b) Il Comune capofila;
  - c) L'Ufficio Comune;
2. L'Ufficio Comune è diretto da un Responsabile d'Area, svolge le funzioni di segreteria tecnica e di coordinamento e si avvale della struttura di assistenza tecnica.

#### **Art. 6 - L'Assemblea dei Sindaci**

1. L'Assemblea dei Sindaci è organo decisionale permanente, supremo, con competenze di raccordo con le singole Amministrazioni di appartenenza e decisionale in ordine agli indirizzi, azioni, progetti e quanto altro possa integrare l'attuazione dei programmi di Area.
2. L'Assemblea è costituita dai Sindaci (o da altro amministratore comunale appositamente delegato) dei Comuni dell'area SNAI.
3. I componenti dell'Assemblea cessano dalla carica nei casi di dimissione, decadenza dalla carica o impedimento permanente.
4. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capofila, o da un suo delegato
5. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce almeno una volta all'anno con compiti programmatici e di verifica dello stato di attuazione della SNAI, presso la sede del Comune capofila o presso la sede di uno degli altri Comuni dell'area.
6. Possono essere invitati ai lavori dell'Assemblea dei Sindaci, con funzioni consultiva, altri soggetti esterni e/o esperti, relativamente all'argomento da trattare.
7. L'Assemblea dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i Comuni, enti e aziende pubbliche di interesse locale, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni ed esperti."
8. All'Assemblea dei Sindaci partecipa il Responsabile dell'Ufficio Comune.

#### **Art. 7 – L'Assemblea dei Sindaci. Funzioni**

1. Alla Assemblea dei Sindaci sono demandate funzioni di indirizzo politico e programmatico.
2. L'Assemblea dei Sindaci esercita le seguenti funzioni e competenze:
  - a) approva la proposta definitiva e le rimodulazioni della SNAI;
  - b) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione della SNAI;
  - c) esamina le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza dell'azione della struttura organizzativa "Ufficio Comune Area Strategia Area Interna", disciplinata al successivo articolo 10, ai programmi dell'Area Interna;
  - d) indirizza e valuta l'andamento della gestione associata delle funzioni, al fine di verificarne l'effettività, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
  - e) propone ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli individuati al precedente art. 4;
  - f) esamina le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approva le relative proposte di modifica/integrazione alle convenzioni da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;

- g) determina gli oneri finanziari a carico dei Comuni aderenti per la gestione associata e la determinazione dei criteri di riparto;
- h) decide sulle richieste di adesione avanzate da altri partner pubblici e privati;
- i) promuove ed approva programmi e progetti di sviluppo locale;
- j) decide su tutte le questioni non demandate agli altri organi dell'Associazione.

#### **Art. 8 – L'Assemblea dei Sindaci. Funzionamento**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare almeno cinque giorni prima dell'assemblea. La documentazione a corredo degli argomenti posti all'ordine del giorno è depositata presso la segreteria dell'Assemblea dei Sindaci ed è trasmessa ai Comuni interessati in allegato all'avviso di convocazione. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere disposta anche 24 ore prima, con l'indicazione sommaria dei principali argomenti all'ordine del giorno.
2. La convocazione è effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune. Nei casi di urgenza può essere effettuata tramite SMS.
3. Ciascun Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore o consigliere in carica.
4. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare, deve essere consegnata al segretario prima della riunione e il documento relativo deve essere conservato presso l'Ufficio Segreteria dell'Assemblea insieme ai verbali delle sedute.
5. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della sua costituzione e nomina, tra i presenti, il segretario verbalizzante.
6. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza di almeno la metà dei Sindaci o loro delegati dei Comuni della SNAI.
7. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro dieci giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo con eventuale arrotondamento all'unità superiore dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
8. Le deliberazioni sono assunte con votazione in forma palese e si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ad ogni componente dell'Assemblea è attribuito un voto.
9. Il verbale delle adunanze dell'Assemblea è l'atto che documenta la volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci. La sua redazione avviene a cura del Segretario. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni. Il testo delle decisioni adottate ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta. I verbali sono raccolti e depositati presso la Segreteria, a cura del Segretario, e inviati ai Comuni con posta elettronica certificata.
10. Le spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti sono a carico dei rispettivi Enti locali convenzionati.

#### **Art. 9 - Il Comune Capofila**

1. Il Comune capofila è promotore e coordinatore della presente convenzione quadro e si impegna a svolgere il proprio ruolo con la massima diligenza per raggiungere gli scopi dell'aggregazione e per consolidare le relazioni ed i rapporti tra gli enti.
2. Il Comune Capofila tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con gli altri livelli di governo, rappresenta i Comuni associati e provvede alla sottoscrizione degli accordi di negoziazione conseguenti e successivi ed ogni altro atto necessario per il perseguimento degli obiettivi della convenzione.
3. I Comuni, come sopra individuati e rappresentati, individuano quale comune-capofila della SNAI il **Comune di Serra San Bruno**, nella persona del Sindaco pro-tempore.
4. Il Sindaco del Comune capofila, svolge in via prioritaria e non esclusiva le seguenti funzioni:

- a) Presiede e convoca l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'Area Interna;
- b) Adotta tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari all'operatività degli interventi previsti dalla Strategia e dalla presente Convenzione;
- c) Adotta e dà applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi;
- d) Compie ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati;
- e) Verifica la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- f) Provvede ad istituire, nell'ambito della propria organizzazione degli uffici, l'**Ufficio Comune Area "SNAI"** e la **segreteria di coordinamento** della SNAI ed individua il "**Responsabile dell'Area SNAI**".

#### **Art. 10 – L'Ufficio Comune Area SNAI**

1. Presso l'ente capofila è costituito l'Ufficio Area SNAI quale ufficio comune ai sensi del comma 4° dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000. L'Ufficio è la struttura di supporto tecnico operativo per l'attuazione della SNAI.
2. L'Ufficio Comune in particolare ha funzioni operative di supporto tecnico-amministrativo per:
  - A) l'attuazione della Strategia Area Interna:**
    - A1) cura il raccordo tecnico con i Comuni dell'area ed il coordinamento operativo dell'esecuzione del Programma degli interventi definiti nell'APQ verificando e supportando l'armonizzazione nei tempi e gli enti attuatori;
    - A2) promuove la cooperazione tra gli attori locali e i processi partenariali tra i vari soggetti coinvolti nell'attuazione della Strategia di area,
    - A3) supporta i soggetti attuatori degli interventi individuati nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) per l'attuazione della Strategia dell'Area Interna, anche al fine di superare gli eventuali ostacoli di natura tecnica, amministrativa, finanziaria o procedurale che dovessero rallentare o compromettere la realizzazione degli interventi;
    - A4) individua eventuali problematiche tecniche, organizzative ed amministrative che possono ostacolare e/o rallentare la realizzazione dei progetti della Strategia in capo ai comuni aderenti proponendo soluzioni operative;
    - A5) propone all'Assemblea dei Sindaci interventi ed azioni a supporto della fase di attuazione della Strategia;
    - A6) supporta l'Assemblea dei sindaci con report di monitoraggio e di stato di avanzamento al fine di favorire l'attività di indirizzo e guida dell'Assemblea stessa
    - A7) organizza e realizza interventi formativi ed informativi indirizzati alle strutture tecniche ed amministrative dei comuni per accrescere ed uniformare le performance degli stessi nelle attività di realizzazione della Strategia
  - B) la corretta attuazione delle funzioni associate dai Comuni dell'area, in particolare:**
    - B1) verifica la corretta attuazione delle funzioni associate;
    - B2) supporta gli uffici comuni per la gestione dei servizi associati;
    - B3) svolge tutte le attività ad esso attribuite dalle apposite Convenzioni stipulate dai Comuni dell'area per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 4.
  - C) La programmazione dello sviluppo locale dell'area:**
    - C1) propone all'Assemblea dei Sindaci progetti e programmi;
    - C2) promuove azioni di sistema, animazione e accompagnamento agli attori locali;
    - C3) concorre alla definizione dei progetti e di programmi.
3. L' Ufficio Comune svolge ogni altra funzione necessaria al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'area interna.

4. Svolge le funzioni di **segretaria di coordinamento della SNAI** e si avvale del personale messo a disposizione dei Comuni della SNAI e dell'**Unità di assistenza tecnica**, per come identificata nel successivo articolo 13.
5. L'Ufficio Comune disporrà, inoltre, di una adeguata dotazione di personale determinata dall'Assemblea dei Sindaci su proposta del Responsabile di Area. A tal fine, i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione sono tenuti alla leale collaborazione con l'Ufficio Comune per tutta l'attività relativa alla SNAI e si impegnano a:
  - a. mettere a disposizione dell'Ufficio Area SNAI, ove necessario, il proprio personale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
  - b. dotare l' Ufficio Area SNAI delle risorse umane e finanziarie necessarie ai fini dell'espletamento efficiente delle proprie funzioni;
  - c. dotare l' Ufficio Area SNAI delle strutture necessarie al suo buon funzionamento, ivi comprese quelle informatiche e quelle telematiche idonee, funzionali ed adeguate alle normative vigenti;
  - d. uniformarsi alle direttive tecniche ed assicurare ogni collaborazione al Responsabile dell' Ufficio Area SNAI;
  - e. collaborare con l'Ufficio Area SNAI nelle attività di pubblicazione, informazione, supporto ed assistenza agli utenti coinvolgendo anche il proprio personale dipendente.
6. All'Ente capofila, presso cui l'ufficio è costituito, è affidato il compito di adottare gli atti necessari per il suo funzionamento.

#### **Art. 11 - L'Ufficio Comune Area SNAI – Il Responsabile di Area**

1. L'Ufficio Comune "AREA SNAI" è diretto da un Responsabile di Area, individuato conformemente alle prescrizioni del Regolamento per l'ordinamento degli uffici del Comune capofila.
2. Il responsabile dell'Area svolge le funzioni di gestione del personale assegnato all'Ufficio stesso e le funzioni di responsabile unico del procedimento per le attività ed i procedimenti oggetto della gestione associata.
3. Al Responsabile di Area sono riferibili le attività di rilevanza interna svolte nell'ambito dell'Area stessa ed il compimento di atti di rilevanza esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza. Ad esso spetta la responsabilità gestionale, sia di natura amministrativa che tecnica e finanziaria, per tutto ciò che è riferito alla struttura cui è preposto.
4. Il Responsabile dell'Area, con i poteri e le responsabilità stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:
  - pone in essere le iniziative ed i procedimenti necessari per l'attuazione della Strategia d'area;
  - attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci;
  - svolge attività di coordinamento e di verifica sull'attuazione delle funzioni associate;
  - gestisce i rapporti con altre istituzioni o enti.
  - dispone dei poteri, ai sensi di legge, necessari per la gestione delle funzioni in forma associata;
5. Il Responsabile dell'Area provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzarne il funzionamento dell'Ufficio Comune nel rispetto dei regolamenti comunitari, della presente convenzione e del regolamento sul funzionamento dell'Ufficio.

#### **Art. 12 - L'Ufficio Comune Area SNAI – la Segreteria della SNAI**

1. L'Ufficio Comune AREA SNAI svolge le funzioni di **Segreteria di coordinamento** della SNAI.
2. La segreteria gestisce le attività di supporto funzionale ed amministrativo. Svolge funzione di coordinamento dei servizi associati individuati all'art.1. Cura l'ordinata gestione di tutta la

documentazione, in entrata ed in uscita, provvedendone in particolare all'informatizzazione, alla classificazione e alla reperibilità. Sono conservati presso la Segreteria i verbali delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci e qualsiasi altra documentazione relativa alla SNAI.

#### **Art. 13 - L'Ufficio Comune Area SNAI - l'Unità di Assistenza Tecnica**

1. L'Unità di Assistenza Tecnica svolge funzioni di consulenza tecnica e finanziaria a supporto del Responsabile dell'Ufficio Comune per l'attuazione della SNAI per le quali sono richieste specifiche competenze, conoscenza approfondita e relazioni con il territorio, consolidata esperienza nella attuazione e nella gestione di progetti di sviluppo locale, nel coinvolgimento, coordinamento ed accompagnamento degli operatori locali in partenariati e reti territoriali.

Tra le funzioni dell'Assistenza Tecnica rientrano a titolo di esemplificativo:

- a) le attività di monitoraggio e assistenza per la corretta attuazione degli interventi previsti dalla Strategia;
- b) il supporto tecnico alla rendicontazione dei progetti;
- c) la predisposizione di eventuali rimodulazioni della SNAI;
- d) le relazioni sullo stato di attuazione della SNAI;
- e) le attività di animazione territoriale, di coordinamento e di accompagnamento degli attori coinvolti;
- f) il supporto tecnico per la definizione di programmi e di progetti di sviluppo locale.

2. L'ente capofila avvierà, in applicazione della normativa vigente in materia di contratti pubblici, le procedure per l'affidamento dei servizi per l'Assistenza tecnica per l'attuazione della Strategia ad operatori economici in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipati e di animazione territoriale e nei processi di attuazione di interventi di sviluppo locale.

#### **Art. 14 - L'Ufficio Comune Area SNAI - Costi di funzionamento**

1. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'**Ufficio Comune Area SNAI** sono approvate dall'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Sindaco del Comune capofila, tenendo conto di quanto disposto di seguito.

2. I costi legati al funzionamento dell'**Ufficio Comune Area SNAI** saranno imputati con le seguenti modalità:

- a) i costi relativi al Responsabile dell'Ufficio Comune e della segreteria di coordinamento saranno rimborsati al Comune di Serra San Bruno, che li sostiene in qualità di Comune capofila nella cui struttura organizzativa è incardinata l'Ufficio Comune, e ripartiti tra i Comuni dell'area in forma percentuale, determinata tenendo conto degli indicatori superficie, abitanti, numero di frazioni, sulla base dei costi dell'"Area" effettivamente sostenuti e risultanti dal documento finanziario consuntivo annuale presentato dal Responsabile dell'"Area".
- b) I costi relativi all'Unità di Assistenza Tecnica sono sostenuti dal Comune Capofila e trovano copertura con le risorse allocate per l'intervento A.2.1. previsto dalla SNAI.
- c) Ogni Comune dovrà versare la propria quota annuale al capofila entro il 30 giugno di ogni anno, salvo conguaglio. In caso di ritardo nel versamento l'Ente inadempiente dovrà darne adeguata giustificazione. Il comune capofila, qualora ritenga insoddisfacente la giustificazione fornita, può disporre l'esclusione del Comune moroso dalla presente Convenzione dietro parere non vincolante dell'Assemblea dei Sindaci.
- d) Eventuali altre risorse che si dovessero rendere disponibili potranno essere utilizzate a copertura delle quote dei singoli Comuni o per il potenziamento della dotazione organica dell'Ufficio Comune, previa deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Comune.

- e) Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento di particolari compiti ovvero a situazioni non ordinarie, che per ragioni tecniche o di opportunità il Comune di capofila, dovesse direttamente sostenere nell'interesse dei Comuni dell'area, dovranno trovare l'assenso preventivo dell'Assemblea dei Sindaci che determinerà anche le modalità di ripartizione della spesa.

#### **Art. 15 - Termini di durata**

1. La presente Convenzione avrà durata pari a quella della completa attuazione della Strategia per l'Area Interna e comunque sarà attiva per un periodo di anni 5 (dicasi anni cinque) a partire dalla data di sottoscrizione.
2. I Comuni sottoscrittori si obbligano a verificare periodicamente l'andamento delle attività disciplinate dalla presente convenzione.
3. I Comuni possono recedere dalla presente convenzione previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di aprile di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Fino a tale data, l'ente recedente dovrà assolvere a tutti gli obblighi giuridico-economici derivanti dall'atto stesso.
4. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti per la gestione ed attuazione della SNAI. Nel caso di scioglimento della presente convenzione o di recesso da parte di un Comune prima del termine prefissato, sarà a carico del Comune recedente la restituzione alla Regione della quota parte di eventuali contributi erogati.

#### **Art. 16 - Reciproci obblighi**

1. I Comuni aderenti dovranno adottare tutte le azioni necessarie a raggiungere l'obiettivo dello svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali individuate dalla normativa e dalla Strategia d'Area.
2. Il Comune che non rispetta quanto sopra, sarà dichiarato, dall'assemblea dei Sindaci, decaduto dall'Associazione e fuori dai benefici e da tutte le iniziative dell'Area Interna.
3. I Comuni saranno responsabili dell'attuazione dei progetti relativi alla Strategia di Area loro assegnati e dell'impiego delle relative risorse.

#### **Art. 17 - Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative europee, statali e regionali vigenti.
2. Eventuali integrazioni o deroghe al presente atto, non modificative delle condizioni essenziali dell'atto, potranno essere apportate con l'approvazione da parte delle Giunte dei singoli Comuni.
3. Le modifiche sostanziali del presente atto dovranno essere sottoposte all'approvazione da parte dei Consigli dei singoli Comuni aderenti, con atti aventi le medesime formalità del presente.

#### **Art. 18 - Spese di convenzione**

1. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20.08.1992 e non è soggetta a registrazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1 della tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di richiedere registrazione", allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986 n. 131. In caso d'uso, le spese per la registrazione sono a carico del richiedente.

La presente convenzione-quadro, che si compone di n. 18 articoli e di n. 12 pagine, viene letta e sottoscritta dai contraenti e dagli stessi approvata per essere in tutto conforme alla loro volontà.